

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 764

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1988

Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti a condizioni di particolare favore, grazie all'utilizzo di contributi dei Paesi membri industrializzati ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

L'IDA, per poter svolgere la propria attività finanziaria, tenuto conto della durata dei prestiti concessi e dell'adeguamento progressivo dei costi dei progetti da finanziare, è costretta periodicamente, sino a quando i rientri non la renderanno autosufficiente, a ricostituire le proprie risorse con i contributi dei Paesi donatori.

L'Italia è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il nostro paese ha quindi partecipato a tutte le successive ricostituzioni delle risorse dell'Associazione. In particolare si sono avute sino ad ora sette ricostituzioni delle risorse, alle quali l'Italia, partendo da un contributo iniziale fissato alla data del 1° gennaio 1960 nella misura di 18,16 milioni di dollari USA, ha regolarmente aderito. I successivi contributi dell'Italia sono stati di 30 milioni di dollari USA alla I ricostituzione; di 48.360.000 dollari USA alla II ricostituzione; di dollari USA 96.720.000 alla III; di dollari USA 181.350.000 alla IV; di dollari USA 259.900.000 alla V; di dollari USA 462 milioni alla VI ricostituzione e di 387.000.000 milioni di dollari USA alla VII ricostituzione.

Durante il negoziato per la VI ricostituzione, destinata a coprire il triennio 1981-1983, si era intanto venuto a manifestare un orientamento nuovo da parte degli Stati Uniti d'America, negativo nei confronti della cooperazione multilaterale e più favorevole alla cooperazione bilaterale.

Tale atteggiamento, emerso in tutti i fori negoziali internazionali, ha avuto ripercussioni

sulla ricostituzione delle risorse di tutte le istituzioni finanziarie multilaterali, e così anche, naturalmente, sulla VI e sulla VII ricostituzione dell'IDA; l'ammontare globale di tali ricostituzioni è stato contenuto a livelli inferiori sia a quelle che erano state le aspettative della Banca, sia alla stessa volontà di partecipazione dei Paesi membri industrializzati, che, proprio agli inizi degli anni '80, andavano prendendo coscienza della grave crisi economica che si stava abbattendo sui Paesi del terzo mondo, e, in particolare, sui più poveri tra di essi.

L'IDA, come è stato detto, costituisce lo sportello agevolato che, nel contesto delle attività di finanziamento allo sviluppo svolte dalla Banca mondiale, opera a favore di quei Paesi poverissimi, dove il problema della fame sta balzando all'attenzione della comunità internazionale e che non possono prescindere, per il decollo del proprio sviluppo, da un apporto sostanziale di risorse altamente agevolate.

In tale contesto fu decisa, a latere della VI come della VII ricostituzione delle risorse dell'IDA, la creazione di Fondi accessori, alimentati con i contributi volontari dei Paesi membri che vi aderissero.

L'Italia ha partecipato a tali Fondi. In particolare, ha partecipato al Fondo speciale per il 1984, creato nell'ambito della VI ricostituzione, con un contributo di lire 125.728.430.000 (legge 18 luglio 1984, n. 369), e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara, creata nell'ambito della VII ricostituzione, con un contributo di lire 300 miliardi (legge 26 aprile 1986, n. 153).

La settima ricostituzione ricopriva il triennio 1985-1987.

Nel 1986 sono iniziati i negoziati per la VIII ricostituzione dell'IDA, destinata a coprire il triennio 1988-1990, negoziati che si sono conclusi alla fine del 1987.

Il perdurare della posizione negativa degli USA ha determinato, anche per questa ricosti-

tuzione, un accordo finale sull'ammontare delle risorse piuttosto contenuto, rispetto sia a quelle che erano state le proposte della Banca, che agli intendimenti dei Paesi membri dell'IDA, in un momento in cui la condizione dei paesi più poveri è quanto mai nel mirino di ogni strategia di aiuto allo sviluppo.

Infatti, l'accordo di base della VIII ricostituzione è stato raggiunto su un ammontare di 11,5 miliardi di dollari, a fronte di quella che era stata la volontà espressa dai Paesi industrializzati di raggiungere un ammontare pari a 12 miliardi e più.

Tale volontà dei Paesi membri di dotare l'IDA almeno delle risorse finanziarie minime di operatività ha prevalso ancora una volta e si è concretizzata in contributi volontari, supplementari alla ricostituzione di base, che hanno portato il totale delle risorse messe a disposizione dell'Associazione, nel triennio, a 12,4 miliardi di dollari.

Contributi supplementari volontari sono stati promessi da Giappone (450 milioni di dollari USA), dall'Olanda (125 milioni di dollari USA), dall'Italia (90 milioni di dollari USA), dalla Germania (50 milioni di dollari USA), dal Regno Unito (15 milioni di dollari USA) e dalla Svizzera (165 milioni di dollari USA).

Durante tutto il negoziato l'Italia ha assunto una posizione aperta, in linea con la propria consolidata politica di estrema disponibilità ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, ed in particolare i più poveri tra essi.

Tale posizione di apertura si è concretizzata, come detto, con la concessione del contributo addizionale.

* * *

Contestualmente si è voluto cogliere questa occasione affinché all'Italia fosse dato concreto riconoscimento del ruolo che essa è venuta assumendo nell'ambito dell'aiuto internazionale allo sviluppo, di cui il contributo alla VIII IDA rappresenta una conferma tutt'altro che marginale.

Contatti sono stati quindi presi, a latere del negoziato della VIII IDA, affinché all'Italia, nella ripartizione del capitale azionario della BIRS, fosse concesso il posto che le compete nella graduatoria dei Paesi industrializzati.

Così, nell'ambito della redistribuzione di 15.722 azioni che gli USA hanno rinunciato a sottoscrivere, è stato concordato che all'Italia vengano assegnate 2.544 azioni, per cui il nostro Paese passerà dal decimo al settimo posto nella graduatoria degli azionisti della BIRS, alla pari con India, Canada e Arabia Saudita.

Com'è noto, l'Italia fa parte della BIRS dal 1947, in virtù della legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale venne sottoscritta una quota di capitale pari a 180 milioni di dollari USA del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944.

Attraverso vari negoziati riguardanti l'aumento del capitale sottoscritto dai Paesi membri, la quota italiana è passata dagli iniziali 180 milioni di dollari USA agli attuali 1.984.200.000.

Tali aumenti sono stati autorizzati nell'ordine con i seguenti provvedimenti:

legge 26 giugno 1960, n. 618, che ha portato la quota italiana da 180 a 360 milioni di dollari USA;

legge 8 marzo 1965, n. 143, che da 360 ha aumentato la quota a 666 milioni di dollari USA;

legge 26 aprile 1974, n. 180, che ha autorizzato l'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA;

legge 29 settembre 1980, n. 579, che ha autorizzato l'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA;

legge 4 dicembre 1981, n. 719, che ha autorizzato l'aumento da 1.012 a 1.959,2 milioni di dollari USA;

legge 18 aprile 1984, n. 87, che ha autorizzato l'aumento da 1.959,2 a 1.984,2 milioni di dollari USA.

Inoltre si trova già all'esame del Parlamento un altro provvedimento (atto Camera n. 1500), in base al quale la quota italiana passerà da 1.984,2 a 2.259,6 milioni di dollari.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge concernente la partecipazione alla VIII ricostituzione delle risorse IDA e l'aumento di capitale della BIRS.

L'articolo 1 autorizza la partecipazione alla VIII ricostituzione delle risorse dell'IDA nella

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misura di lire 920.230.020.000, da versare in tre rate uguali annuali a partire dal 1988.

L'articolo 2 autorizza la concessione del contributo addizionale alla VIII IDA nella misura di lire 126.315.375.000, da erogare parimenti in tre rate uguali annuali a partire dal 1988.

L'articolo 3 stabilisce che le somme relative ai contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano versate in un apposito conto corrente infruttifero in attesa di essere poi utilizzate per provvedere alla materiale erogazione dei fondi.

L'articolo 4 autorizza l'aumento di 254.400.000 dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BIRS (ogni

azione = 100.000 dollari USA del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944). In termini di dollari correnti (ogni azione = 120.635 dollari) il contributo alla BIRS ammonta a dollari USA 306.895.440, dei quali dovrà essere pagato effettivamente (*paid-in*) solo l'8,75 per cento, pari a dollari USA 26.853.351, mentre la parte restante costituirà il capitale a chiamata (*callable*) a garanzia delle operazioni della Banca. La somma di dollari USA 26.853.351 verrà erogata parte nel 1988 (dollari USA 20.720.569) e parte nel 1989 (dollari USA 6.132.782).

L'articolo 5, infine, riguarda la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 2.

1. È autorizzato altresì il contributo addizionale dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA per un ammontare di lire 126.315.375.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 3.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

1. È autorizzato infine l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 dollari USA, del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione

e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 386.443.156.000 per l'anno 1988 e lire 348.848.465.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.